

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

VENERDÌ 13 MAGGIO 1960

(30<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1959-1960 » (961) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . Pag. 251, 252  
CARELLI . . . . . 252

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, Desana, Fabbri, Galli, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Picardi, Ragno, Ristori, Sereni, Spezzano e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

F A B B R I , *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:** « **Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1959-60** » (961) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1959-60 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il provvedimento mira a rinnovare, per la campagna di produzione attualmente in corso, il beneficio del concorso statale nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva, beneficio già disposto, come è noto, negli anni precedenti mediante l'emanazione di apposite leggi.

In considerazione degli ottimi risultati conseguiti per il passato grazie alle suddette provvidenze — con le quali si riuscì ad evitare il congestionamento dell'offerta ed il conseguente crollo dei prezzi, giungendosi a stabilire un certo equilibrio nel reddito agricolo — si è infatti ritenuto opportuno rendere applicabili anche per il 1959-60 le disposizioni dettate dalla legge 26 dicembre 1958, n. 1119, aumentando inoltre di 100 milioni l'autorizzazione di spesa onde poter far fronte ad un ammasso di circa 240.000 quintali di olio.

Raccomando pertanto il disegno di legge alla sollecita approvazione degli onorevoli colleghi, cui non potrà certamente sfuggire il carattere di urgenza da esso rivestito.

C A R E L L I. Debbo rifarmi a quanto ebbi occasione di esprimere sul provvedimento durante l'ultima seduta dell'8<sup>a</sup> Commissione. In tale occasione, dopo aver fatto presente come, data l'esiguità del raccolto di quest'anno, la somma stanziata fosse sproporzionata alle effettive esigenze dell'ammasso dell'olio, ricordai il provvedimento da me presentato due anni or sono sull'ammasso della lana e ingiustamente lasciato cadere in seguito alla discordanza di pareri tra la 5<sup>a</sup> e l'8<sup>a</sup> Commissione.

Non vedo ora per quale ragione si debba procedere tanto sollecitamente all'approvazione di un disegno di legge identico nella sostanza e negli scopi — tendendo ambedue al potenziamento dell'agricoltura italiana — a quello succitato, senza prendere nuovamente in considerazione i problemi da quest'ultimo sollevati.

Io non ho motivo di oppormi all'approvazione del provvedimento in esame: ma è evidente che, approvandolo, si intende approvare tutto un sistema di ammassi volontari, nell'interesse dell'agricoltura italiana.

Pertanto, nell'aderire al disegno di legge, prego l'onorevole Sottosegretario ed i colleghi affinché vogliano tener conto di queste mie considerazioni ai fini della prossima discussione di progetti di legge nel settore cui dianzi accennavo.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, con la modificazione recata dalla legge 22 ottobre 1959, n. 938, si applicano anche per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1959-60.

Il limite di spesa complessivo, previsto dall'articolo 2 della citata legge 26 dicembre 1958, n. 1119, è elevato a lire 700 milioni.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 100 milioni, derivante dalla presente legge, si fa fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,50.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari